**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 386 del 31 maggio 2024

OGGETTO: Fondi contrattuali personale del Comparto – Rideterminazione consistenza economica definitiva fondi anno 2022, costituzione definitiva fondi anno 2023 e costituzione provvisoria fondi anno 2024.

UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE:

SC AREA GESTIONE RISORSE UMANE

- Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;
- Vista la DGR n. 1263 del 07.08.2020 di nomina del CIV e successiva rettifica con DGR n. 1562 del 17.09.2020;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2073 del 06.12.2021 ed il D.P.G.R. n.34 del 09.02.2022;


In Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, già Ospedale Oncologico, il *Direttore Generale* Avv. *ALESSANDRO DELLE DONNE*, assistito dalla Direttrice Amministrativa *DOTT.SSA FILOMENA FORTUNATO* e dal Direttore Sanitario *DOTT. PIETRO MILELLA*, ha adottato la presente deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata.

Sull'argomento in oggetto, il Direttore della Struttura Dott. Donato Madaro, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione della presente proposta, relaziona quanto segue:

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 852 del 25.10.2023 è stata determinata la consistenza economica dei fondi contrattuali del personale del Comparto, in via definitiva per l'anno 2022 e provvisoria per l'anno 2023, con gli importi di seguito riportati:


FONDI DEFINITIVI ANNO 2022 (CCNL 21.05.2018)	
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	€ 1.386.309,68
Fondo premialità e fasce (art. 81)	€ 1.340.776,69
TOTALE RISORSE FONDI DEFINITIVO ANNO 2022	€ 2.727.086,37

FONDI PROVVISORI ANNO 2023 (CCNL 02.11.2022)	
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102)	€ 1.749.246,11
Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103)	€ 1.166.285,89
TOTALE RISORSE FONDI PROVVISORI ANNO 2023	€ 2.915.532,00



"Art. 81 Fondo premialità e fasce"

1. A decorrere dall'anno 2018, è istituito il nuovo "Fondo premialità e fasce", finanziato, in prima applicazione, dalle risorse indicate al comma 2.
 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori:
 - a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;
 - b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
 3. L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:
 - a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari);
 - b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale);
 4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:
 - a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);
 - b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;
 - c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
 - d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000;
 - e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
 5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.
 6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni precedenti, nonché al lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione dello stesso personale - sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:
 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili;
 - d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art. 80;
 - e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 94 (Welfare integrativo);
 - f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lett. d).
 7. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi", stanziato a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente.
- l'art. 23 del Decreto Legislativo n.75 del 25.05.2017, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare




- "Al fine di quantificare l'incremento del limite per ciascuna assunzione aggiuntiva...omissis.....E' necessario quindi riportare le due seguenti grandezze:
 - i. fondo per la contrattazione integrativa 2018: nell'ammontare certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001, trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto. Per l'individuazione delle voci da escludere può costituire un utile riferimento il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.257831 del 18 dicembre 2018 (tra le voci contemplate non dovranno peraltro essere prese in considerazione, oltre a quelle riferite allo specifico ambito degli enti locali, l'ultima tra quelle elencate, ossia "le risorse dei rinnovi CCNL destinati ai Fondi per il trattamento accessorio del personale");
 - ii. personale in servizio al 31 dicembre 2018: calcolato con riferimento al personale destinatario del fondo di cui al punto precedente, tenuto conto dell'effettivo apporto lavorativo nell'anno e dei periodi di assenza che non danno diritto di accesso alla retribuzione accessoria. Pertanto, per garantire la necessaria omogeneità rispetto al calcolo del personale in servizio nell'anno di riferimento, per la determinazione del personale suddetto:
 - a. non si terrà conto del personale in comando in uscita;
 - b. si terrà conto del personale in comando in entrata;
 - c. non si terrà conto del personale assente per aspettativa;
 - d. il personale in part time sarà considerato in ragione della percentuale dell'orario di lavoro effettivo;
 - e. non si terrà conto del personale assunto per progetti finanziati da fondi extraistituzionali.

Il calcolo così effettuato garantisce, come previsto dal parere n.179877 del 1° settembre 2020 stesso:

 - a. la misura dell'adeguamento del limite in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno 2018)
 - b. la salvaguardia del valore dei fondi 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello 2018.";
- "La quantificazione del valore unitario va effettuata un'unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata attese le differenze della retribuzione accessoria previste nei diversi fondi per il trattamento accessorio individuati per il personale dirigente dell'Area sanità dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019 per il personale del comparto Sanità, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 2018 per il personale della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa che risponde, in attesa del rinnovo 2016-2018, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 maggio 2010.";
- "La quantificazione del valore unitario va effettuata in relazione ai singoli fondi per area contrattuale, così da disporre di risorse sufficienti a garantire tutte le componenti del trattamento accessorio stesso.";
- "Il valore unitario medio pro capite cui fare riferimento sarà sempre quello relativo all'esercizio 2018. Il personale a valere sui fondi 2018 costituirà la base di riferimento su cui operare i possibili aumenti dei fondi nel 2019. Allo stesso modo, il personale in servizio nel 2020 dovrà essere confrontato con il personale in servizio nel 2018. L'anno di riferimento rispetto al quale calcolare possibili incrementi rimane sempre il medesimo a tutela di un meccanismo che non mira al consolidamento delle risorse all'interno dei fondi stessi ma che ha come obiettivo la garanzia del valore medio pro capite della retribuzione accessoria in caso di effettivo incremento del personale.";
- "Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento 2022, si considera l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento.";

Visti:

- il CCNL del personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, le cui disposizioni in materia di Fondi Contrattuali prevedono l'istituzione a decorrere dall'anno 2023 del "Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" (art. 102) e del "Fondo premialità e condizioni di lavoro" (art. 103), nei quali confluiscono le risorse dei precedenti due fondi ("Fondo condizioni di lavoro e incarichi", art. 80 e "Fondo premialità e fasce", art. 81 del CCNL del 21 maggio 2018), nei valori consolidati nell'anno 2022;



CCNL 21.05.2018 PERSONALE COMPARTO	
RIDETERMINAZIONE FONDI DEFINITIVI ANNO 2022	
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	€ 1.401.261,63
Fondo premialità e fasce (art. 81)	€ 1.345.223,34
TOTALE RISORSE FONDI DEFINITIVI ANNO 2022	€ 2.746.484,97

CCNL 02.11.2022 PERSONALE COMPARTO	
FONDI DEFINITIVI ANNO 2023	
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102)	€ 1.757.980,19
Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103)	€ 1.166.252,51
TOTALE RISORSE FONDI PROVVISORI ANNO 2023	€ 2.924.232,70

di determinare la consistenza economica provvisoria dei fondi contrattuali dell'anno 2024, ex artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022 del personale edel Comparto, con i seguenti importi indicati analiticamente nel prospetto contabile di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

CCNL 02.11.2022 PERSONALE COMPARTO	
FONDI PROVVISORI ANNO 2024	
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102)	€ 1.757.980,19
Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103)	€ 1.166.252,51
TOTALE RISORSE FONDI PROVVISORI ANNO 2023	€ 2.924.232,70

di dare atto che la consistenza economica definitiva dei fondi dell'anno 2024 del personale del Comparto verrà determinata a consuntivo al 31.12.2024, in applicazione della normativa di cui all'art. 11, c. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente proponente attestano, ciascuno per la parte di propria competenza, che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale.

Preso atto dei PARERI FAVOREVOLI

della DIRETTRICE AMMINISTRATIVA, dr.ssa Filomena Fortunato,

del DIRETTORE SANITARIO, dr. Vito Campanile,

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede;
- preso atto dei pareri sopra espressi e richiamati;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

- 1) di rideterminare la consistenza economica definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2022, ex artt. 80 e 81 del CCNL 21.05.2018, e la consistenza economica definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2023, ex artt. 102 e 103



La Direttrice Amministrativa
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Campanile

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, tutti i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio. I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale dal vigente PTPCT - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II".

U.O.C. SBL, Privacy e Affari Generali
La Direttrice
f.to Avv. Maria Grimaldi

